



BANCA DEL TEMPO SOLIDALE: PROROGA E NUOVE CAUSALI UN SOSTEGNO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DEL CREDITO COOPERATIVO

Nella tarda serata di venerdì 11 dicembre la **FABI** e le altre Oo.Ss. del Credito Cooperativo hanno sottoscritto con Federcasse un accordo relativo alla **Banca del Tempo solidale**, adeguando ed integrando questo importante strumento di solidarietà del nostro settore, istituito con l'accordo di rinnovo del CCNL 9 gennaio 2019 e implementato con l'accordo "Emergenza Covid" del 9 giugno scorso.

Il confronto si è sviluppato in maniera articolata e approfondita nelle giornate del 10 e dell'11 dicembre, per addivenire ad una sintesi tra le Parti che cogliesse i punti focali imprescindibili per la **FABI** e le altre Oo.ss., in particolare l'introduzione di nuove causali su particolari situazioni di fragilità intercettate in questi mesi di pandemia, la rispondenza alla normativa vigente in merito ai congedi parentali e la necessità di una rendicontazione dettagliata sull'utilizzo della Banca del Tempo propedeutica a momenti periodici di verifica e analisi congiunta.

Prendiamo atto della indisponibilità della controparte per una ulteriore alimentazione della Banca del Tempo da parte aziendale, che avrebbe avuto il senso forte di attenzione e sostegno ai propri "collaboratori" in questo particolare momento che dovrebbe richiedere la massima solidarietà non solo tra i lavoratori, che già hanno pagato e stanno pagando gli esiti di un anno difficile.

Questi i punti principali dell'accordo raggiunto:

- La durata della Banca del Tempo solidale è prorogata al 31 dicembre 2021
 - Vengono introdotte ulteriori causali di fruizione:
 - Assistenza figli minori di 14 anni nei casi di quarantena e DAD, nella misura di 1 giorno di permesso della Banca del tempo solidale ogni 2 giorni di congedo parentale usufruiti
 - Assistenza genitori con situazioni di fragilità sanitaria
 - Assenze nel periodo intercorrente tra la verifica di contatto stretto ed esito del tampone
 - Assenze nel periodo successivo ai 21 giorni in caso di reiterata positività al tampone in assenza di sintomi
- In tutti questi casi il ricorso alla Banca del Tempo si intende sempre dopo che si sia esaurita la dotazione di ferie già maturate, della "Banca delle ore", dei permessi ex-festività, dei permessi ex art.118 e dei riposi compensativi.
- La dotazione in essere potrà essere utilizzata fino all'80% per le causali specifiche "Covid-19 nazionale"
 - E' previsto un primo step di monitoraggio e verifica a marzo 2021, e a seguire ogni 4 mesi.

La FABI ritiene positivo l'accordo raggiunto, in un momento in cui la pandemia è ancora fortemente presente in ogni ambito della sfera personale e lavorativa di tutte le Colleghe e di tutti i Colleghi.

La FABI rimane costantemente impegnata nella ricerca di continue soluzioni e adeguate risposte in questa delicata fase storica, valorizzando al massimo tutti gli strumenti e gli interventi di solidarietà tipici di cui si è dotato, attraverso la contrattazione, il settore del Credito Cooperativo.

Roma, 14.12.2020

**Segreteria Nazionale FABI
Esecutivo Nazionale FABI BCC**



VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 dicembre 2020, attraverso collegamento telematico a distanza così come imposto dalle vigenti disposizioni di legge, si sono incontrate

La Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane – FEDERCASSE, rappresentata dal Presidente della Delegazione Sindacale Matteo Spanò

e

Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo:

FABI, rappresentata da Gianfranco Luca Bertinotti e Giuliano Xausa

FIRST/CISL, rappresentata da Pier Paolo Merlini

FISAC/CGIL, rappresentata da Fabrizio Petrolini

SINCRA UGL CREDITO, rappresentata da Domenico Pota

UILCA, rappresentata da Giuseppe Del Vecchio

Premesso che

- con l'Accordo di rinnovo del CCNL per i quadri professionali ed il personale delle aree professionali delle BCC/CRA del 9 gennaio 2019, all'art. 15, le Parti hanno promosso l'istituzione della Banca del Tempo Solidale, mettendo a frutto anche le positive esperienze già maturate nel Credito Cooperativo;
- con l'Accordo quadro del 16 aprile 2019 le Parti hanno altresì condiviso un modello tipo di Accordo aziendale per favorire la costituzione uniforme ed in ogni BCC della Banca del Tempo Solidale;
- con l'Accordo del 9 giugno 2020 "Emergenza sanitaria nazionale Covid19 - Tutela del lavoro, della famiglia, delle fragilità" le Parti hanno introdotto una specifica sezione "Covid19- nazionale" dedicata a causali di fruizione dei permessi della Banca del tempo solidale correlate alla emergenza pandemica;
- le Parti esprimono una valutazione positiva e confermano la valenza sociale e solidaristica della Banca del Tempo Solidale, in particolare nell'attuale fase emergenziale

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

CAUSALE DI FRUIZIONE "COVID19-NAZIONALE"

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, vengono eccezionalmente integrate ed estese le casistiche e le modalità di fruizione della "Banca del Tempo Solidale" con la **causale "Covid-19 nazionale"**:

1. alle assenze delle Lavoratrici/Lavoratori legate alla necessità di assistere i propri figli con età fino ai 14 anni, posti in quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell'ASL a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, e/o nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, che non possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, che abbiano esaurito la dotazione di ferie già maturate, della dotazione della banca delle ore, dei permessi ex-festività dei permessi ex art.118 ed ai riposi compensativi e che facciano ricorso all'utilizzo di congedi parentali di cui all'art.21-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall'art. 22 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 – e all'art. 13 del D.L. 09 novembre 2020 n. 149 e ulteriori successivi provvedimenti legislativi in materia, ove possibile e ne ricorrano i requisiti, nonché in caso di ricorso volontario ai congedi parentali D.lgs. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità e successive modifiche e integrazioni). Nello specifico, la Lavoratrice/il Lavoratore potrà richiedere l'accesso al beneficio della Banca del Tempo Solidale nella misura di 1 giornata di permesso ogni 2 giorni di congedo usufruiti, nei limiti massimi consentiti;

2. alle assenze delle Lavoratrici e dei Lavoratori che debbano assistere genitori in stato di fragilità sanitaria (es: condizione di rischio derivante da immunodepressione, da patologia oncologica, dallo svolgimento di terapie salvavita, patologie invalidanti) comprovata da idonea certificazione medica rilasciata da struttura pubblica, seppure non conviventi, e che abbiano esaurito la dotazione di ferie già maturate, della dotazione della “Banca delle ore”, dei permessi ex-festività, dei permessi ex art.118 e dei riposi compensativi.
3. alle assenze delle Lavoratrici e dei Lavoratori ricadenti nel periodo intercorrente tra la segnalazione, da parte degli stessi, al medico curante ed all’Azienda, di contatto stretto con una persona positiva ed il provvedimento di quarantena dell’Azienda Sanitaria/certificato di malattia emanato dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (c.d. “periodo finestra”), per l’ipotesi in cui abbiano esaurito la dotazione di ferie già maturate, della dotazione della banca delle ore, dei permessi ex-festività dei permessi ex art.118 ed ai riposi compensativi
4. alle assenze delle Lavoratrici/Lavoratori che pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono-perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, non siano più coperti da certificato medico per malattia in quanto hanno terminato l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, per l’ipotesi in cui abbiano esaurito la dotazione di ferie già maturate, della dotazione della banca delle ore, dei permessi ex-festività dei permessi ex art.118 ed ai riposi compensativi

CRITERI DI FRUIZIONE - PROROGA BANCA DEL TEMPO SOLIDALE – RILEVAZIONE DATI

- a) La misura massima di fruibilità individuale dei permessi “Covid-19 nazionale” è pari a 10 giorni annui, eventualmente anche frazionabili in ore.
- b) Le Parti individuano uno specifico ed ulteriore finanziamento alla causale “Covid-19”, da parte delle Aziende che debba almeno prevedere il versamento nella “Banca del Tempo“ di un giorno ogni tre giorni versati dai Lavoratori con causale “Covid-19nazionale”, successivamente alla stipula del presente Accordo.
- c) La fruizione con la causale “Covid-19 nazionale” potrà avvenire per un numero di ore accantonate in “Banca del Tempo Solidale” pari al 80% della dotazione in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo e di quella che tempo per tempo risulterà per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.
- d) La durata della Banca del Tempo Solidale di cui all’art. 94 bis del CCNL 9 gennaio 2019 è prorogata al 31 dicembre 2021, con riserva di valutare ulteriori proroghe; con riferimento alla disciplina dei permessi con causale “Covid19- nazionale” la durata sarà pari a quella dello stato di emergenza sanitaria.
- e) Verrà fornito alle Organizzazioni sindacali un rendiconto dettagliato sull’utilizzo dello strumento della Banca del tempo Solidale con cadenza quadrimestrale. Il primo rendiconto sarà fornito entro il mese di marzo 2021. Le Parti individuano periodici momenti di verifica e di confronto.

FEDERCASSE

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINCRA UGL CREDITO

UILCA